

Proc. n. 453/2019 Ruolo Generale Lavoro

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANOTRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
Sezione Lavoro

Il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, nella persona del Giudice dott.ssa Carlotta Consani, all'udienza del 22 agosto 2019, nella causa di primo grado iscritta al n. 453 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019, pendente

TRA

_____, rappresentata e difesa, in forza di procura allegata alla busta telematica di invio del ricorso introduttivo, dall'avv. _____ ed elettivamente domiciliata in _____ presso il suo studio;

RICORRENTE

E

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, in persona del Ministro *pro tempore*; UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, in persona del l.r. *pro tempore*; I.I.S. _____, in persona del l.r. *pro tempore*, rappresentati e difesi dal dott. Francesco Burgello, funzionario per l'area amministrativa, giuridico, legale e contabile, come da delega in atti, e domiciliati in Firenze alla Via Mannelli n. 113 presso l'Ufficio Scolastico Regionale per la Toscana, Ufficio V – Ambito territoriale della Provincia di Firenze;

RESISTENTE

E

_____, rappresentata e difesa dagli avv.ti Nicola Da Settimo Passeti e Matteo Lazzerini ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Firenze alla Via F. Puccinotti n. 10, giusta procura in calce alla comparsa di costituzione;

RESISTENTE

ha pronunciato la seguente

SENTENZA
MOTIVI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Premesso che:

- con ricorso depositato il 20.2.2019, _____ ha convenuto in giudizio, innanzi al Tribunale di Firenze, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie, il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA, l'UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA TOSCANA, l'I.I.S. _____ e _____ per ivi sentir accogliere le seguenti conclusioni: l'illegittimità del decreto di conferma in ruolo di _____ e conseguentemente della mobilità verso il liceo _____; accertare l'utile collocazione in



graduatoria di parte ricorrente per ottenere passaggio di cattedra della ricorrente presso il liceo musicale [REDACTED] nella classe AF55 nell'anno scolastico 2017/2018; ordinare e condannare le amministrazioni intimare, ciascuna per la propria competenza, anche a titolo di risarcimento del danno in forma specifica, a emanare tutti gli atti necessari per annullare il decreto di conferma in ruolo di [REDACTED] e conseguentemente della mobilità verso il liceo [REDACTED] e ad emanare tutti gli atti necessari per il riconoscimento del diritto di parte ricorrente ad ottenere il passaggio di cattedra presso il liceo musicale [REDACTED] nella classe di AF55 nell'anno scolastico 2017/2018; con vittoria di spese e competenze del presente giudizio, da distrarre in favore del procuratore dichiaratosi antistatario;

- le parti convenute si sono ritualmente costituite in giudizio chiedendo al Tribunale adito il rigetto del ricorso proposto perché infondato in fatto e in diritto, vinte le spese;
- la causa è stata istruita con sole prove documentali e all'udienza del 22 agosto 2019 è stata discussa e decisa come da dispositivo pubblicamente letto ex art. 429 c.p.c. con fissazione del termine di 60 giorni per il deposito della motivazione;
- all'esito dell'istruttoria documentale espletata il Tribunale ritiene che il ricorso proposto sia infondato e che, pertanto, non possa trovare accoglimento;
- dato per conosciuto il contenuto del ricorso e delle comparse di costituzione e risposta, a parere del Giudicante, sotto un primo profilo risulta dirimente osservare come il **comma 11 dell'art. 4 del C.C.N.I. sulla mobilità per l'a.s. 2017/2018** preveda, per i licei musicali, che *"il personale in possesso dei requisiti di cui ai commi 9 e 10 può chiedere il passaggio anche in attesa della conferma in ruolo."*;
- nel caso di specie, parte ricorrente, né, ha impugnato specificamente tale disposizione pattizia collettiva, né, ha contestato specificamente che [REDACTED] possedesse i requisiti di cui ai commi 9 e 10 dello stesso articolo (si veda, in ogni caso, il doc. 2 fasc. M.I.U.R. circa i 6 anni di insegnamento nella specifica disciplina presso il liceo musicale indicato come prima preferenza);
- pertanto, per espressa previsione della disciplina collettiva applicabile al caso di specie (i.e. licei musicali) risulta irrilevante accertare, ai fini della verifica del possesso da parte di [REDACTED] dei requisiti di accesso alle procedure di mobilità professionale per l'a.s. 2017/2018, se tale docente avesse o meno superato il periodo di prova, essendo, infatti, smentito per *tabulas* l'assunto di parte attrice secondo cui il *"superamento del periodo di prova"* sarebbe conditio sine qua non all'ammissione alle procedure di mobilità del personale docente";
- ciò posto (e cioè che *"sui posti degli insegnamenti specifici dei licei musicali disponibili per la mobilità professionale"* il passaggio di ruolo può essere disposto anche in attesa della conferma in ruolo), diviene, poi, decisivo e assorbente rilevare che, a prescindere, appunto, da ogni possibile considerazione sulla affinità o meno tra loro delle classi A032 e AF77, e, quindi, della validità o meno del periodo di prova svolto (nell'a.s. 2015/2016) nella classe di concorso AF77 da parte di un docente immesso in ruolo nella classe di concorso A032, [REDACTED], a seguito del passaggio di ruolo di cui è causa, ha nuovamente effettuato l'anno di formazione e prova nell'a.s. 2017/2018, venendo confermata in ruolo il 31.8.2018 (v. doc. 11 fasc. [REDACTED]);
- infine, non pertinente al caso di specie è l'assunto di parte ricorrente in base al quale dovrebbe farsi applicazione dell'art. 36 del C.C.N.L. 2007 nella parte in cui prevede che: *"il personale docente può accettare [...] rapporti di lavoro a tempo determinato [...] per altra classe di concorso"*, precisando che *"L'accettazione dell'incarico comporta l'applicazione della relativa disciplina prevista dal presente CCNL per il personale assunto a tempo determinato"* (C.C.N.L. 2007 art. 36, co. 1 e 2), atteso che, come risulta dallo stato matricolare di [REDACTED], nonché dallo stesso doc. 8 di parte ricorrente, [REDACTED] nell'anno



scolastico 2016/2017, rispetto al quale [REDACTED] solleva l'eccezione in esame, è stata "utilizzata" dal dirigente scolastico dell'Istituto Comprensivo [REDACTED] quale docente per 13 ore settimanali nella classe di concorso Fisarmonica; risultando così provato come [REDACTED] in tale a.s. non abbia accettato alcun rapporto di lavoro a tempo determinato né sottoscritto, infatti, alcun relativo contratto di lavoro subordinato a termine, mantenendo la titolarità giuridica sulla classe A032;

- la novità, la peculiarità e la oggettiva complessità della controversia giustificano l'integrale compensazione delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.;

P.Q.M.

il Tribunale di Firenze, in composizione monocratica e in funzione di giudice del lavoro e della previdenza e assistenza obbligatorie di primo grado, definitivamente pronunciando, disattesa e reietta o assorbita ogni diversa e/o ulteriore domanda, deduzione ed eccezione,

- 1) rigetta il ricorso;
- 2) compensa integralmente fra tutte le parti le spese di lite;
- 3) motivazione in 60 giorni.

Firenze, 22 agosto 2019

Il Giudice del Lavoro
Carlotta Consani

